



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
EDILIZIONE PERSONALE E SERVIZI

3 MAG 2011

Prot. N° 16174 /

Cam. @ 4.22.10/1.6

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0025377 P-4.17.1.14.5
del 18/04/2011



5712871

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dir. Gen.le per l'Org.ne e le
Relazioni Sindacali - Serv. II
Via del Collegio Romano 27
00186 ROMA

p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato /IGOP
Via XX Settembre. 97
00187 ROMA



OGGETTO: Ministero per i Beni e le Attività culturali - Ipotesi di accordo concernenti gli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2010, I e II, sottoscritte in data 23 dicembre 2010.

Si fa riferimento alle ipotesi di accordo in oggetto, trasmesse ai fini della procedura prevista dall'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 per l'accertamento congiunto - effettuato da questo Dipartimento e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP - sulla compatibilità economico-finanziaria e sui vincoli e limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

Al riguardo, si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato/ IGOP e, fermo restando quanto ivi rappresentato, si evidenzia in subordine quanto segue.

In considerazione del richiamo operato dalle ipotesi di accordo al Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 21 ottobre 2009, si rappresenta, come già illustrato con propria Lettera Circolare n. 1 del 17/02/2011, che "ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. n. 150/09, dal 1° gennaio 2011 tutti i contratti integrativi vigenti alla data del 15/11/2009, e non adeguati alla nuova ripartizione di competenza fra fonte unilaterale e fonte collettiva nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di merito e premi, hanno cessato la loro efficacia e non sono più applicabili". Ciò con riguardo a tutti gli istituti contrattuali disciplinati in sede di contrattazione integrativa e finanziati dal FUA.

Ciò posto, le ipotesi di accordo in oggetto prevedono due distinte procedure per gli sviluppi economici con decorrenza 1/01/2010 (fase I e fase II), e si differenziano tra loro, oltre che per contingenti numerici e finanziamento, anche per i requisiti di accesso richiesti - rispettivamente 4 e 2 anni di servizio nella fascia economica immediatamente inferiore - ed i criteri di valutazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

In relazione ai requisiti di accesso, si evidenzia che tale diversificazione - operata per procedure relative al medesimo anno di riferimento - sembra pregiudicare l'effettivo riconoscimento delle progressioni economiche ai più meritevoli, così come previsto dal titolo III del decreto legislativo n. 150/09.

Relativamente ai criteri di valutazione, per la prima fase, gli stessi sono elencati in tabelle allegate all'ipotesi di accordo (anzianità di servizio, incarichi svolti nel periodo 2000/2009, titoli di studio, culturali e pubblicazioni). Per la seconda fase di sviluppi economici, l'articolo 3 dell'ipotesi di accordo fa riferimento alla sola valutazione dei titoli, operata dall'Amministrazione sulla base, *ove possibile*, di tabelle allegate ad intese per gli sviluppi economici con decorrenza 2010 e 2011, sottoscritte in data 29 novembre 2010, che non risultano nella documentazione.

Entrambe le procedure non prevedono alcun criterio di valutazione della performance individuale e collettiva. Al riguardo è da tener presente che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 150/09, e l'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato, prevedono espressamente che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, in relazione alle qualità culturali, allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Per quanto evidenziato nell'allegata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato/ IGOP e, in secondo luogo, per quanto sopra rappresentato, si ritiene che le ipotesi di accordo in esame nei termini proposti non possano avere corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi

24442/11/2514



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

SCARICATO

Roma, 18 APR. 2011

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva.
- All'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i Beni e le attività Culturali.

Prot. Nr. 51665
Rif. Prot. Entrata Nr. 45966
Allegati:
Risposta a Nota del:

*Justo aff IX
EB*

OGGETTO: Ministero per i Beni e le attività Culturali - Ipotesi di accordo concernente gli sviluppi economici. Fondo unico di amministrazione anno 2010.

Si sono esaminate le ipotesi di accordo sottoscritte il 23 dicembre 2010 relative all'utilizzo delle risorse del fondo unico di amministrazione dell'anno 2010.

In particolare vengono previsti sviluppi economici con decorrenza al 1° gennaio 2010 definendo un incremento di trattamento economico.

Al riguardo, con riferimento alla decorrenza degli sviluppi economici interni alle aree, alla luce di quanto previsto dal contratto nazionale, degli orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'ARAN, di questo Dipartimento e della giurisprudenza contabile che si è espressa in fattispecie analoghe, si ritiene che la stessa vada riferita all'anno in cui si stipula l'accordo.

Peraltro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. del D.L. 78/2010, il trattamento economico complessivo previsto per i dipendenti pubblici relativamente all'anno 2011, non può superare in ogni caso quello ordinariamente spettante per l'anno 2010.

Ciò in quanto, pur prendendo atto della decorrenza delle suindicate progressioni a far data da 1° gennaio 2010, la procedura di certificazione dell'accordo in esame, ad anno finanziario 2010 concluso, non risulta definita.

Con riferimento ai restanti istituti contrattuali retribuiti mediante le risorse del FUA 2010, indicati nella relazione tecnica negli importi corrispondenti a quelli dell'anno 2009, si ritiene

m

18 APR 2011

necessaria l'indicazione dei criteri per la corresponsione di tali istituti contrattuali anche per l'anno 2010.

L'accordo in esame risulta privo di tale indicazione.

Peraltro, con riferimento alla quota destinata alla produttività, si ritiene che i suindicati criteri debbano conformarsi alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 in ottemperanza del quale vanno garantiti criteri di premialità, meritocrazia e selettività che tengano conto delle responsabilità assunte e delle prestazioni effettivamente rese nel periodo di riferimento, rilevate con un adeguato sistema di valutazione di cui l'Amministrazione deve essere dotata.

Ciò considerato anche che la voce di spesa relativa alla produttività è notevolmente contenuta, atteso che corrisponde al 6% dell'intera consistenza del fondo.

Inoltre si segnala che le Relazioni, illustrativa e tecnico finanziaria, ed il provvedimento stesso, in premessa, andrebbero integrate con l'indicazione del riferimento al decreto legislativo 150/2009, il quale ha ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

Si segnala, altresì, che la prevista valutazione dei titoli professionali e culturali non appare in linea né con l'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, che impone una selettività della procedura fondata sul merito e sulle competenze professionali, né con l'art. 18, commi 6 e 7, del CCNL 14 settembre 2007, che prevede che i criteri di selezione siano combinati e ponderati tra loro in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. Sul punto, si rileva che l'esperienza professionale si sostanzia come mera anzianità di servizio e che la medesima, per le modalità con cui è strutturata la complessiva valutazione dei titoli, finisce per assumere carattere dominante ai fini della formazione della graduatoria utile nei passaggi economici, in contrasto con quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 18 del vigente CCNL.

Stante le suesposte considerazioni si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame nei termini proposti non possa avere corso.

mu

Il Ragioniere Generale dello Stato

F. De Canzio